

con una concentrazione industriale prevalentemente in tre poli: Genova, Pistoia e Napoli;

la ristrutturazione prevede circa 550 esuberanti tra le maestranze, 237 delle quali sono dipendenti di cinque stabilimenti localizzati nel Mezzogiorno;

nei prossimi tre anni saranno collocati in Cig 45 dipendenti di Pozzuoli, 69 di Matera, 28 a Reggio Calabria e 13 a Palermo;

gli stabilimenti citati operano tutti nel settore della costruzione di carrozze e carrelli ferroviari;

in particolare, sembra troppo oneroso per lo stabilimento Ferrosud di Matera l'esuberante di 69 dipendenti su 325 totali anche in virtù dei risultati ottenuti negli ultimi anni in termini di redditività;

in Basilicata la situazione dell'Ansaldo-Breda presenta motivi di legittima apprensione tra i lavoratori e in tutta l'economia industriale regionale, vista la presenza di altri due stabilimenti del Gruppo Ansaldo nell'area di Tito (Potenza) —:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato di fronte alla decisione dell'Ansaldo-Breda, affinché si apra un confronto fra le parti sociali dopo la rottura per il no pronunciato dai sindacati al piano aziendale;

se intenda porre una precisa attenzione alla richiesta di commesse e al piano di potenziamento delle ferrovie a cui il destino industriale di questi siti è legato.

(2-01769)

« Soro, Molinari ».

(21 aprile 1999).

DISEGNO DI LEGGE: S. 3593 — MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL E L'ENPALS, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI (APPROVATO DAL SENATO) (5809)

(A.C. 5809 — Sezione 1)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 24.

(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego).

1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

Sopprimerlo.

*24. 1. (23. 1.) Russo.

Sopprimerlo.

*24. 2. (23. 2.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.

24. 3. Le Commissioni.

(A.C. 5809 — Sezione 2)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 25.

(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).

1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il sostegno e la promozione di settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio territoriale e la crescita dell'occupazione, le risorse finanziarie de-

stinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le politiche agricole.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, terzo comma, le parole: « non superare il 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « non superare il 30 per cento »;

b) all'articolo 29 è aggiunto il seguente comma:

« Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime ».

4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di

entrata in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo.

5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

Sopprimerlo.

***25. 10.** (*24. 11.) Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Sopprimerlo.

***25. 1.** (*24. 19.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 è soppresso.

25. 2. (24. 1.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Sopprimere il comma 1.

25. 8. (24. 6.) Anghinoni, Vascon, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: l'ammendamento delle strutture aggiungere le seguenti: il rinnovo del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria.

25. 5. (24. 16.) Peretti.

Al comma 1, dopo le parole: riequilibrio territoriale aggiungere le seguenti: lo sviluppo delle zone montane.

25. 3. (24. 2.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, dopo le parole: la crescita dell'occupazione aggiungere le seguenti: nonché la qualificazione delle produzioni.

25. 6. (24. 16.) Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole da: affluiscono sino alla fine del comma con le seguenti: affluiscono in appositi fondi regionali e delle Province autonome per lo sviluppo in agricoltura, istituita presso le regioni e le Province autonome.

25. 4. (24. 5.) Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

25. 9. (24. 7.) Vascon, Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti in proporzione al prodotto interno lordo del sistema agricolo e agroalimentare di ogni singola regione e Provincia autonoma rispetto al prodotto lordo nazionale.

25. 7. (24. 4.) Dozzo, Vascon, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

***25. 11.** (* 24. 8.) Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

***25. 13.** (*24. 15.) Santori, Fratta Pasini.

Sopprimere il comma 3.

***25. 14.** (*24. 20.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 4.

****25. 12.** (* 24. 9.) Anghinoni, Dozzo, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

****25. 15.** (*24. 21.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 4, primo periodo, sostituire il termine: novanta giorni con il seguente: trenta giorni.

25. 18. (24. 17.) Franz, Contento.

Sopprimere il comma 5.

***25. 16.** (*24. 10.) Vascon, Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

***25. 17.** (*24. 22.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

(A.C. 5809 — Sezione 3)**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 26.**

(Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento fondiario).

1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

« Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67 ».

2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado già operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 26.**

Sopprimerlo.

***26. 1.** (*25. 4.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimerlo.

***26. 2.** (*25. 3.) Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 1.

26. 3. (25. 1.) Anghinoni, Vascon, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

26. 4. (25. 2.) Vascon, Anghinoni, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 5809 — Sezione 4)**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 27.**

(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti).

1. Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, le variazioni compensative previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere effettuate, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano lo stesso intervento.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE****ART. 27.**

Sopprimerlo.

27. 1. (26. 2.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DELLE
COMMISSIONI 27.3

Al comma 1, sostituire le parole da: possono essere *sino alla fine del comma con le seguenti:* per i programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministero competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è consentito di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

0. 27. 3. 1 Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

1. Al comma 4-*quinquies* dell'articolo 2, della legge n. 468 del 1978, al quarto periodo, dopo le parole: « quelle direttamente regolate con legge » sono aggiunte le seguenti: « Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell'uso delle risorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative, nell'ambito della stessa unità previsionale di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento ».

27. 3. Le Commissioni.

Sostituire le parole da: le variazioni *sino alla fine del comma con le seguenti:* per i programmi di spesa individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, è consentito di riportare alla competenza dell'esercizio successivo le somme autorizzate e non impegnate e quelle impegnate e non ancora pagate.

27. 2. (26. 1.) Armani, Bono, Polizzi, Proietti.

(A.C. 5809 — Sezione 5)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 28.

(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno).

1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono autorizzate:

a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;

b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto;

c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100 miliardi.

1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1. (27. 5.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

28. 2. (27. 6.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

28. 3. (27. 7.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

28. 4. (27. 8.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

Sopprimere il comma 1-bis)

28. 5. (*27. 9.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: 25 con la seguente: 99.

28. 6. (27. 11.) Apolloni, Giancarlo Giorggetti, Bagliani.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* È concesso un contributo decennale a partire dall'anno 2000 fino al 2009 di lire 10 miliardi annui quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord anche non compresi nelle aree dove opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, per consentire il completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto è effettuato dal CIPE sentita la Conferenza Stato-Regioni.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *5-bis*, pari a 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e comma 5-*bis* si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modificazioni.»

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 28 con la seguente:

ART. 28. *(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del Centro-Nord.)*

28. 11. Le Commissioni.

Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

1-ter. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, aggiungere il seguente comma: « 5-*bis*. Il programma di metanizzazione della Sardegna è attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili in via transitoria, con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno ».

28. 10. Le Commissioni.

Dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

1-ter. L'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 è soppressa.

28. 7. (27. 3.) Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Completamento del programma di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord).

1. Al fine di consentire il completamento della rete di metanizzazione dei

comuni montani del centro-nord, di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, con l'onere di ammortamento a totale carico del bilancio dello Stato, nei limiti di impegno annui di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al suddetto Ministero.

28. 01. (27. 01.) Parolo, Bosco, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 5809 – Sezione 6)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 29.

(Trasporti rapidi di massa).

1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e

successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di competenza già approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilità finanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211 del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 1. (28. 1.) Savarese.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con l'istituto del riporto contabile alla competenza degli stessi esercizi, autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

29. 2. (28. 3.) Armani, Bono, Polizzi, Proietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Ai fini di consentire la realizzazione di un programma di interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, formula proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei ribassi d'asta.

29. 3. Governo.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente articolo:

ART. 29-bis.

(Fondo speciale per la ricerca nei settori dei trasporto aereo, marittimo e terrestre).

1. È istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione un fondo per le attività di studio, di consulenza e di ricerca di base e tecnologica cui affluisce una quota pari all'1 per cento degli stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei ad eccezione degli stanziamenti finalizzati al rimborso di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie da ripartire dal Ministro dei trasporti e della navigazione tenuto conto della priorità degli interventi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

29. 01. Governo.

(A.C. 5809 – Sezione 7)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 30.

(Società di gestione dei servizi ferroviari).

1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o partecipare a società con apporto di capitale

non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

Sopprimerlo.

***30. 1.** (*29. 1.) Savarese.

Sopprimerlo.

***30. 2.** (*29. 2.) Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Bosco, Ciapusci, Covre.

Sopprimerlo.

***30. 3.** (*29. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sopprimere il comma 1.

30. 4. (*29. 3.) Bonato, Cangemi, Boghetta, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Il Governo procede alla verifica sullo stato di attuazione del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, e riferisce alla commissioni competenti entro il 30 giugno 1999.

30. 5. (29. 4.) Bonato, Cangemi, Boghetta, Giordano.

(A.C. 5809 – Sezione 8)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 31.

(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale).

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al « Piano di sicurezza stradale 1997-2001 » della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione.

4. Per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo di anticipa-

zione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.

5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Al relativo onere, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stradale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

Sopprimerlo.

***31. 1.** (*30. 1.) Savarese.

Sopprimerlo.

***31. 4.** (*30. 2.) Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

Sopprimerlo.

***31. 2.** (*30. 5.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringati.

Al comma, 1 dopo la parola: navigazione aggiungere le seguenti: anche sulla base delle segnalazioni eventualmente inviate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

31. 3. (30. 4.) Contento, Armani, Bono.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente:

All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

31. 5. Governo.

(A.C. 5809 – Sezione 9)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 32.

(Comitato per l'intervento nella SIR).

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l'intervento nella SIR ai

sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro.

2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la disposizione dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.

6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato,

l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare complessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo 6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.

7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonché dal dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

Sopprimere il comma 5.

32. 1. (31. 2.) Contento, Armani, Bono.

Sopprimere il comma 6.

***32. 2.** (31. 1.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini.

Sopprimere il comma 6.

***32. 3.** (*31. 3.) Contento, Armani, Bono.

(A.C. 5809 – Sezione 10)**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 33.***(Fondo nazionale per la montagna).*

1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: « regioni a statuto ordinario », sono aggiunte le seguenti: « e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale ».

2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 33.***Sopprimerlo.*

***33. 1.** (32. 2.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni.

Sopprimerlo

***33. 2.** (32. 4.) Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale con le seguenti: e alla regione Friuli-Venezia-Giulia.

33. 4. (32. 3.) Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Pittino, Fontanini, Bosco.

Al comma 1, dopo la parola: speciale aggiungere le seguenti: e alle comunità montane.

33. 3. (32. 1.) Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

(A.C. 5809 – Sezione 11)**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 34.**

(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni).

1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della società per azioni che deriverà dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Sopprimerlo.

34. 1. (*33. 1. e 33. 2) Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Bosco, Ciapusci, Chincarini, Covre, Savarese.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e.

34. 2. (33. 3.) Bosco, Giancarlo Giorgetti, Ciapusci, Chincarini, Covre.

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il Ministro del tesoro aliena dette azioni entro il 31 dicembre 2003.

34. 5. (33. 6.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali, Savarese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rendere più trasparente la gestione dell'ente nazionale di assistenza al volo nella fase di trasformazione dell'ente medesimo in società per azioni il governo provvede al rinnovo del consiglio di amministrazione entro il 31 luglio 1999.

34. 3. (33. 4.) Bonato, Cangemi, Boghetta, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 21 dicembre 1996, n. 665, so-

stituire la parola « aeroportuale » con la parola « aeronautica ».

34. 4. (33. 5.) Bonato, Cangemi, Boghetta, Giordano.

(A.C. 5809 – Sezione 12)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 35.

(Continuità territoriale tra la Sardegna ed il continente).

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale tra la Sardegna e il continente, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:

a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;

b) d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna, una gara d'appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico.

2. Il presidente della regione, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indice e presiede una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Sardegna e delle pubbliche amministrazioni interessate. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte

tra gli scali sardi e nazionali, come stabiliti dalla medesima conferenza di servizi, è comunicata all'Unione europea.

3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;

b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;

c) il numero dei voli;

d) gli orari dei voli;

e) i tipi di aeromobili;

f) la capacità di offerta;

g) l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 5, qualora si proceda alla gara di appalto europea.

4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Presidente della Regione indice la gara d'appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non può comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001.

5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle seguenti misure:

a) fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio

1963, n. 82, e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi;

b) fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi.

6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non può superare l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.

Sopprimerlo

*35. 1. (34. 10.) Mammola, Possa.

Sopprimerlo

*35. 2. (34. 1.) Savarese.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la Sardegna con le seguenti: le isole

Segue compensazione del Gruppo di Alleanza Nazionale

35. 3. (34. 2.) Savarese.

Al comma 1 all'alinea dopo le parole: la Sardegna aggiungere le seguenti: e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.

Conseguentemente al medesimo comma lettera a) dopo la parola: Sardegna inserire le seguenti parole: e delle isole minori della Sicilia.

Conseguentemente al medesimo comma lettera b) sostituire le parole da: con il Presidente sino a: aeroportuali della Sardegna con le seguenti: con i Presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.

Conseguentemente al comma 4 primo periodo sostituire le parole: il Presidente della Regione con le seguenti: i Presidenti delle Regioni.

Conseguentemente al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: L'uno per cento della spesa autorizzata dal presente comma è destinata alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: continuità territoriale aggiungere le seguenti: per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.

35. 20. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: la Sardegna aggiungere le seguenti: la Sicilia e isole minori dotate di scali aeroportuali.

Conseguentemente, alle lettere a) e b), dopo le parole: della Sardegna aggiungere le seguenti: della Sicilia e delle isole minori dotate di scali aeroportuali.

35. 8. (0.34.12.2., 0.34.12.1. e 0.34.12.6.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) emana una direttiva per lo sviluppo del trasporto merci e passeggeri delle Ferrovie dello Stato spa con la Sardegna.

35. 5. (34. 9.) Bonato, Cangemi, Boghetta, Giordano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

I Presidenti delle Regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano e presiedono una Conferenza di Servizi con la partecipazione, oltre che delle Regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti.

***35. 11.** (0. 34. 12. 7.) Bono, Armani, Alemanno, Colucci, Alberto Giorgetti, Gissi, Iacobellis, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Polizzi, Proietti, Tringali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano e presiedono una Conferenza di Servizi con la partecipazione oltre che delle Regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti

***35. 21.** Governo